

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

COPIA

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Conferma aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
BEN AISSA	SONIA		X	
BONZANI	MARCO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO		X	
GIRARDI	ALAN	X		
GUERRI	LUISA		X	
IACHELINI	ELISA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO		X	
MENGON	TOMASO	X		
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
RUATTI	PIERGIORGIO		X	
VALORZ	MICHELE	X		

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

20/02/2023

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **4** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) – Conferma aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 "Legge Finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute al testo della normativa stessa.

Richiamati i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2023 nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Preso atto che le aliquote standard per l'anno 2022 determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 31.03.2022 nel rispetto della sopra citata normativa erano quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIUQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	0,000%		
Abitazione principale per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,350%	Euro 225,45	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categorie D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1	1,310%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore od uguale ad € 50.000,00=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,000%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%		Euro 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

Considerato che il Comune ha la facoltà di modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della Legge Provinciale n. 14 del 2014.

Richiamato il comma 1 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, il quale dispone che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli art. 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della citata deliberazione, si applica l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che proroga automaticamente le aliquote vigenti.

Precisato che il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla L.P. 15 novembre 1993, n. 36, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le delibere adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle base imponibili di questo Comune.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n.9 del 31.03.2022.

Visto il regolamento comunale per la disciplina IM.I.S., approvato con deliberazione consiliare n.8 del 31.03.2022 ed in particolare l'art. 2 – Deliberazioni – così dispone:

- 1) *Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.*
- 2) *Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.*
- 3) *Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi..*

Valutato comunque ed indipendentemente dalla facoltà di non dover provvedere ad adottare ulteriori atti in assenza di variazioni, di esprimersi in merito e quindi di confermare con la presente deliberazione le aliquote, deduzioni e detrazioni approvate con la deliberazione Consiliare n. 10/2022 e valide per l'anno 2023.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento in quanto la presente deliberazione deve essere esecutiva entro la data di approvazione del bilancio di previsione e quindi ricorrono i presupposti di cui all'art- 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 dd. 29.03.2021.

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 0, e astenuti n° 0, su n° 9 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

- 1) Di confermare, per i motivi meglio espressi in premessa, le aliquote, detrazioni e deduzioni approvate con deliberazione Consiliare n. 10 dd. 31.03.2022, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per l'anno di imposta 2023:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquOTA	DETRAZION E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)	0,000%		
Abitazione principale per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,350%	Euro 225,45	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,000%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,550%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categorie D/3, D/4, D/6 e D/9	0,790%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D/1	1,310%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore od uguale ad € 50.000,00=	0,550%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,790%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,000%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,000%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,100%		Euro 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale – Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze – ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019.

3) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

- 4) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito in quanto la presente deliberazione deve essere esecutiva entro la data di approvazione del bilancio di previsione e quindi ricorrono i presupposti di cui all'art- 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 0, e astenuti n° 0, su n° 9 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° 3 di data **15/02/2023** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

Il Consigliere designato

F.to Anna Pedergrana

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 15/02/2023

F.to **Il Segretario**
dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 15/02/2023



Il Segretario
dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi,

Il Segretario
